



COMUNE DI IRGOLI

REGISTRO ORDINANZE DI SETTORE proposta n.ro 2 del 15/01/2024
UFFICIO POLIZIA LOCALE E NOTIFICHE

Oggetto: DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ONORE DI SANT'ANTONIO ABATE 16/01/2024.

A seguito della comunicazione presentata dal Parroco Don Cosseddu Angelo in data 12/01/2024, prot. gen. nr. 218/2024, con la quale comunica che martedì 16/01/2024 a partire dalle ore 17:30, si svolgerà nelle vie sotto elencate la processione religiosa in onore di Sant'Antonio Abate;

Ritenuto necessario attuare degli interventi di ordinamento della circolazione stradale, nelle vie del centro urbano al fine di evitare situazioni d'intralcio e ingorgo al transito veicolare e di pericolo per le persone che vi confluiscono;

Visto l'art 7 del vigente codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 284 del 30 aprile 1992 e s. m. ed i.;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPR 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Per le ragioni esposte nella premessa:

ORDINA

Le limitazioni alla circolazione stradale con la sospensione del transito di veicoli di qualsiasi genere:

Martedì 16 gennaio 2024 dalle ore 17:00 sino al passaggio del corteo l'istituzione del divieto di sosta e fermata (su indicazione in loco del personale della Polizia locale) nelle seguenti vie:

A) partenza dal Sagrato Parrocchia San Nicola;

- via San Michele;
- via Aldo Moro: tratto di strada dall'intersezione con la via San Michele sino all'intersezione con la via Alfieri;
- via Alfieri con successiva benedizione del falò in Onore a Sant'Antonio Abate;
- via Candeleras;
- via Roma e rientro in Parrocchia.

Nella circostanza di tempo sopra indicate **è vietata la sosta e il transito di veicoli** nelle vie interessate alla limitazione oggetto della presente ordinanza.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della cerimonia, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo C.D.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Irgoli, 15/01/2024

Il Dirigente

